



**TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**

Sezione Seconda Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3123/2021**,  
il Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.7.2021,  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 21.5.2021 V. \_\_\_\_\_, S. \_\_\_\_\_ e H. \_\_\_\_\_ –  
rispettivamente nudo proprietario il primo ed usufruttuari i secondi dell'immobile sito in \_\_\_\_\_,  
censito al fg. \_\_\_\_\_ – lamentavano lo spoglio del passaggio sito sul fondo  
confinante di proprietà di M. \_\_\_\_\_ (catastalmente censito al fg. \_\_\_\_\_ )  
funzionale a connettere l'abitazione e la corte dei ricorrenti medesimi con la pubblica via in ragione  
dell'apposizione da parte del resistente di pali in ferro uniti con nastro di plastica, chiedendo  
all'intestato Tribunale di accertare lo spoglio e/o in subordine la turbativa del possesso del diritto di  
passaggio, disponendone la reintegra o manutenzione ed ordinando al ricorrente il ripristino dello  
stato dei luoghi, oltrechè la condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c. per ogni  
giorno di ritardo nell'adempimento.

Rigettata l'istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte*, il Giudice fissava per la  
comparizione delle parti l'udienza del 6.7.2021, in vista della quale si costituiva il resistente  
M. \_\_\_\_\_, dando atto di aver provveduto alla rimozione della recinzione, mantenuta  
solamente nella parte aderente al fabbricato di proprietà per impedire l'avvicinamento con mezzi  
e/o persone, trattandosi di immobile pericolante in quanto vetusto.

Il resistente chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere e il giudice preso atto  
riservava di provvedere.

Ciò posto, in via assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che il  
resistente ha rimosso parte della recinzione precedentemente posta, ivi lasciando solamente quella a  
protezione di distanza minima dal muro dell'edificio di proprietà, di modo che ad oggi il passaggio



è consentito, come del resto confermato anche dal procuratore di parte ricorrente.

Ciò che residua è la ripartizione del carico delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale che implica l'esame nel merito della controversia, seppur con valutazione da compiere allo stato degli atti e del procedimento con giudizio prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo se esso fosse proseguito sino alla pronuncia del provvedimento conclusivo, non giustificandosi – anche per motivi di economia processuale – l'espletamento di ulteriore attività istruttoria in ordine ai presupposti dell'azione come instaurata dal ricorrente.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che la posa della recinzione costruita con pali di ferro e nastro sia riconducibile al resistente, che ne ha confermato la rimozione indicando le ragioni che muovevano la sua condotta, che peraltro non rilevano in questa sede.

Vi è che, ad ogni modo, la documentazione fotografica dimessa in giudizio – come del resto già rilevato con decreto di rigetto dell'istanza di emissione di provvedimento *inaudita altera parte* –, non consente di ritenere che fosse totalmente inibito il transito lungo la stradina di proprietà del resistente che conduce alla corte sul retro di pertinenza dell'abitazione dei ricorrenti, potendo dalle medesime evincersi la sola restrizione del passaggio di cui trattasi, reso indubbiamente più incomodo e gravoso.

Allo stato, del resto, non vi sono elementi per determinare l'estensione del possesso del diritto di passaggio a tutela del quale i ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio, ossia se esercitato nell'anno precedente allo spoglio solo con mezzi di piccola-media dimensione ovvero anche con mezzi di dimensione maggiore.

Tali circostanze giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di 1/3; i restanti 2/3 sono invece posti a carico di parte resistente, che va condannata alla rifusione limitatamente a tale quota in favore dei ricorrenti.

La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione ricompreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (trattandosi di procedimento di valore indeterminabile) per i procedimenti cautelari, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria e decisionale in quanto non svoltesi.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale monocratico,

rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) dichiara compensate nella misura di 1/3 le spese processuali sopportate dalle parti e condanna



parte resistente al rimborso dei residui 2/3 degli oneri di lite sostenuti dai ricorrenti, che liquida per l'intero in € 299,25 per spese anticipate documentate ed € 2.500,00 per compensi (di cui € 1.690,00 per la fase di studio ed € 810,00 per la fase introduttiva), oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Vicenza, 21 luglio 2021

Il Giudice

*Dott.ssa Vittoria Cuogo*

